



COMUNE DI SOSPIRO

Provincia di Cremona

Piazza Libertà 12 – Cap. 26048 SOSPIRO

Tel. 0372 623101 – Fax 0372 628053

E-mail protocollo@comunesospiro.it

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA NUMERAZIONE CIVICA.

Art. 1 Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Art. 2 Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve essere dotata di propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri.

La numerazione civica esterna è costituita dai numeri applicati a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, diretti o indiretti, che immettono in abitazioni, uffici, esercizi, box, garage, autorimesse, ecc.

Gli accessi esterni diretti sono quelli che hanno l'accesso all'unità immobiliare che si apre direttamente sull'area di circolazione.

Gli accessi esterni indiretti sono quelli che si aprono su corti, cortili e scale interne.

Il numero civico può essere affiancato dall'esponente, che è un complemento al numero civico, solitamente composta da lettere o numeri (es. 12/a).

Sono inclusi nella numerazione civica, i passi carrai.



COMUNE DI SOSPIRO

Provincia di Cremona

Piazza Libertà 12 – Cap. 26048 SOSPIRO

Tel. 0372 623101 – Fax 0372 628053

E-mail protocollo@comunesospiro.it

Art. 3

Criteri per l'assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione civica è realizzata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni impartite dall'ISTAT, mantenendo, ove è possibile, i criteri adottati in precedenza, e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi alla cittadinanza e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

Art. 4

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art. 5

Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 6

Targhe per la numerazione civica

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti.

Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.



COMUNE DI SOSPIRO

Provincia di Cremona

Piazza Libertà 12 – Cap. 26048 SOSPIRO

Tel. 0372 623101 – Fax 0372 628053

E-mail protocollo@comunecospiro.it

Art. 7

Numerazione interna

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art.8

Targhe numerazione interna

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice a cura del proprietario dell'immobile.

Art. 9

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

A costruzione ultimata il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e, se occorre, del numero interno. (All. 2)
La fornitura e la posa in opera delle rispettive targhe sono a carico del proprietario.

Art. 10

Sanzioni pecuniarie

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate in via amministrativa da Euro 30,00 a Euro 500,00 nella misura riportata di seguito, maggiorata della spesa per l'eventuale rimessa in pristino delle opere:

- Attribuzione abusiva di numero civico: Euro 100,00;
- Mancata richiesta di attribuzione di numero civico: Euro 30,00;
- Mancata esposizione della targhetta di numero civico: Euro 60,00;
- Apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare: Euro 30,00;
- Targhetta di numero civico non leggibile: Euro 30,00;



COMUNE DI SOSPIRO

Provincia di Cremona

Piazza Libertà 12 – Cap. 26048 SOSPIRO

Tel. 0372 623101 – Fax 0372 628053

E-mail protocollo@comunesospiro.it

- Rimozione indebita di numero civico: Euro 150,00;
- Rimozione/danneggiamento di targa NOME-STRADA: Euro 500,00;
- Rimozione/danneggiamento di palo per supporto targa NOME-STRADA: Euro 500,00.

Gli accertamenti vengono effettuati dall'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa.

Art. 11 Vigilanza

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti l'ufficio Toponomastica, l'ufficio Anagrafe, Settore Tecnico – Ufficio Viabilità, Ufficio Urbanistica e lo Sportello Unico Edilizia (SUE), l'ufficio Tributi e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 12 Segnalazione delle violazioni

L'ufficio Toponomastica, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede a segnalare alla Polizia Municipale per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista nel presente regolamento e provvede alla rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SOSPIRO

Provincia di Cremona

Piazza Libertà 12 – Cap. 26048 SOSPIRO

Tel. 0372 623101 – Fax 0372 628053

E-mail protocollo@comunesospiro.it

Art. 14

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ed in particolare:

- Regio Decreto 10 Maggio 1923, n. 1158, recante *“Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”*, convertito con la Legge 17 Aprile 1925, n.473, e successive modificazioni;
- Legge 23 Giugno 1927, n. 1188, recante *“Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”*;
- Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, recante *“Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente”*, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;
- D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, recante *“Approvazione del numero regolamento anagrafico della Popolazione Residente”*, in particolare gli articoli 38-45 e 47;
- Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, recante *“Nuovo Codice della Strada”*, in particolare l'articolo 39;
- Decreto Ministeriale 29 Settembre 1992, con il quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Prefetti la facoltà di autorizzare l'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
- D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, recante *“Regolamento del Codice della Strada”*, in particolare l'articolo 133;
- Dalle istruzioni per l'ordinamento ecografico impartite dall'ISTAT e pubblicate nel volume *“ISTAT – Anagrafe della Popolazione – Metodi e norme – Serie B.29 – Edizione 1992”*
- Circolare ISTAT n. 5 del 4 Febbraio 2000 (prot. 874) recante *“Adempimenti richiesti ai Comuni per la preparazione del 14° Censimento Generale della Popolazione”*;
- Circolare ISTAT del 15 Gennaio 2014 (prot. 912/2014/p) recante *“Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni”*;
- Informativa ISTAT del 6 Maggio 2014, aggiornata al 27 Novembre 2014.